

PRIME INDICAZIONI TECNICHE IN MERITO ALL'UTILIZZO DELLA'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE SCUOLE

L'Intelligenza Artificiale (IA) è destinata a rivoluzionare molti settori della nostra vita e inevitabilmente sta per stravolgere anche l'attività scolastica sia nell'ambito didattico che in quello amministrativo.

Le enormi opportunità che l'IA offre sono, inevitabilmente, accompagnate da rilevanti profili di rischio per i diritti degli utilizzatori che in ambito scolastico sono prevalentemente minori.

Attraverso questo vademecum mi propongo di fornire alcune indicazioni tecniche ed operative per consentire un iniziale utilizzo dell'IA nel settore scolastico in modo responsabile e conforme alle normative vigenti.

È opportuno precisare che la normativa del settore è ancora lontana da essere definitiva. Ci sono alcune norme europee e alcune indicazioni ministeriali, ma si tratta di una disciplina in divenire considerato che ci sono disegni di legge in attesa di approvazione e DM e Linee guida ancora in attesa di emissione.

Sicuramente l'AI ACT (Regolamento UE 1689/2024), entrato in vigore il giorno 1° agosto 2024, è la disciplina fondamentale in materia.

L'Unione Europea si è dotata di una disciplina in tema IA al fine di garantire che tali sistemi siano sviluppati e utilizzati in modo sicuro e rispettoso dei diritti fondamentali. A ciò si aggiunge la "STRATEGIA ITALIANA PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE 2024-2026" elaborata da AGiD e il Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025 (pubblicato il 1.09.2025) che ha ricevuto parere favorevole del Garante della Privacy allegato al quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito rende disponibili le "LINEE GUIDA PER L'INTRODUZIONE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE".

Ecco una breve sintesi delle indicazioni fornite dal MIM con alcune indicazioni tecniche. Nell'ambito della propria discrezionalità, le Istituzioni scolastiche potranno attivare iniziative in materia di IA per il perseguimento di specifiche finalità tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- migliorare l'apprendimento e valorizzare potenzialità, talenti e inclinazioni individuali degli studenti;
- promuovere l'inclusione;
- semplificare e ottimizzare i processi interni delle Istituzioni scolastiche attraverso l'automazione e la digitalizzazione delle attività amministrative, riducendo il carico operativo del personale scolastico e delle segreterie amministrative;
- potenziare la qualità e l'efficienza dei servizi rivolti a studenti e famiglie, garantendo un'esperienza più accessibile e reattiva alle loro esigenze;
- garantire una preparazione continua e specifica per l'adozione di nuove tecnologie.

A tal fine, l'implementazione dei sistemi di IA deve avvenire nel rispetto dell'art. 5, par. 1, dell'AI Act, il quale elenca le pratiche vietate, tra le quali rientrano:

- l'uso di tecniche subliminali o volutamente manipolative o ingannevoli;
- la valutazione o classificazione delle persone fisiche sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali, con attribuzione di un punteggio sociale e conseguente applicazione di trattamenti pregiudizievoli ovvero sfavorevoli (occhio al rischio dell'interazione tra strumenti di AI e Voti o giudizi);
- l'uso di sistemi di categorizzazione biometrica
- con particolare riferimento al settore dell'istruzione, i sistemi di IA in grado di individuare le emozioni di una persona fisica nell'ambito degli istituti di istruzione, tranne laddove l'uso di tali sistemi sia destinato a essere messo in funzione o immesso sul mercato per motivi medici o di sicurezza (art. 5, lettera f); cfr. Considerando 44).

In questa materia, l'Istituzione scolastica opera in qualità di «deployer» (art. 3, par. 1, n. 4, dell'AI Act) cioè «una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità».

Secondo quanto stabilito dall'AI Act, gli obblighi del *deployer* variano in base al livello di rischio dei sistemi di IA utilizzati:

- a) sistemi di IA ad alto rischio se, in particolare nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, utilizzati per: (i) determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale; (ii) valutare i risultati dell'apprendimento; (iii) valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere; (iv) monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di istruzione e formazione professionale (cfr., anche Considerando 56 dell'AI Act);

In tale contesto, il Regolamento individua specifici obblighi in capo ai soggetti a vario titolo coinvolti. In particolare i *deployer* sono tenuti a: (i) utilizzare il sistema di IA in modo conforme, secondo le indicazioni del fornitore; (ii) garantire il monitoraggio del sistema di IA da parte di personale adeguatamente formato; (iii) eseguire una valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali (c.d. "FRIA - Fundamental Rights Impact Assessment") che l'uso del sistema di IA ad alto rischio può comportare (artt. 26 e 27, AI Act; cfr. sul punto successivo paragrafo 3.3); i fornitori devono, tra l'altro: (i) prevedere specifiche pratiche di governance e gestione dei set di dati di addestramento, convalida e prova dei sistemi di IA ad alto rischio (art. 10, AI Act); (ii) istituire un solido sistema di gestione della qualità (art. 17, par. 1, AI Act); (iii) garantire l'espletamento di un'idonea procedura di valutazione della conformità (art. 43, AI Act); (iv) redigere la documentazione pertinente (art. 11, AI Act) e (v) istituire un sistema per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato (art. 72, AI Act);

- b) sistemi di IA non ad alto rischio: rientrano in tale categoria, di carattere residuale, tutti i sistemi di IA non qualificabili ad alto rischio sulla base delle disposizioni del Regolamento. A tali sistemi si applica la disciplina generale di cui all'AI Act;
- c) sistemi a rischio minimo o nullo: questi sistemi non hanno alcun impatto diretto sui diritti fondamentali o sulla sicurezza delle persone e offrono ampi margini di scelta e controllo agli utenti. Sono liberi da qualsiasi obbligo normativo per promuovere l'innovazione e la sperimentazione, anche se è consigliata l'adozione di codici di condotta aggiuntivi (art. 95, AI Act).

Le Istituzioni scolastiche, in qualità di *deployer*, devono stabilire accordi chiari con i fornitori dei sistemi di IA, definendo il livello dei servizi di assistenza, manutenzione e le modalità di risoluzione di eventuali problemi. Nel caso in cui i fornitori assumano il ruolo di «*responsabili del trattamento*», tali accordi dovranno includere anche gli elementi previsti dall'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, anche «GDPR»), per garantire la piena conformità normativa in materia di protezione dei dati personali e la tutela dei diritti degli utenti.

Il profilo di rischio maggiore nell'utilizzo di sistemi di IA è connesso al trattamento di dati personali che possono derivare dall'utilizzo di tali sistemi. Chi non è esperto del settore potrebbe apparentemente anche non rendersi conto che l'utilizzo di un sistema di IA comporti anche il trattamento a volte anche molto invasivo di dati personali.

La scuola deve adottare, se fa uso di sistemi di IA, le misure tecniche e organizzative per la gestione dei dati che devono essere implementate in modo adeguato e proporzionato al contesto specifico, soprattutto se si tratta di dati personali, garantendo la sicurezza, la riservatezza e l'integrità delle informazioni trattate.

Le Istituzioni scolastiche devono altresì assicurarsi che i fornitori dei sistemi di IA adottino pratiche trasparenti e conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, evitando utilizzi impropri dei dati per finalità diverse da quelle pattuite.

Particolare attenzione, inoltre, deve essere posta alla scelta di fornitori che offrano adeguate garanzie, come l'adesione al Data Privacy Framework.

Le scuole sono chiamate a verificare attentamente le impostazioni dei sistemi adottati, valutando la disattivazione di funzionalità non necessarie (come la cronologia delle conversazioni o i servizi accessori). Il rispetto del diritto di non partecipazione deve valere tanto per i sistemi sviluppati internamente quanto per quelli acquisiti da fornitori esterni, prevedendo che ogni scelta tecnologica sia accompagnata da adeguate garanzie sul trattamento dei dati personali.

COSA DEVE FARE LA SCUOLA SE DECIDE DI UTILIZZARE SISTEMI DI IA?

Se la Scuola decide di utilizzare sistemi di IA deve porre in essere una serie di adempimenti che le Istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, sono tenute ad eseguire in qualità di Titolari del trattamento e *Deployer*, mediante il supporto del DPO.

In termini succinti, **la Scuola se adotta sistemi di IA deve:**

- a. **individuare una specifica base giuridica** (atto legislativo; misura regolamentare) che legittima il trattamento dei dati e che deve essere chiara, prevedibile e conoscibile agli interessati, anche attraverso specifiche campagne di informazione. A questo proposito il Ministero nelle sue Linee Guida precisa che, con successivi decreti ministeriali, di natura non regolamentare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, provvederà: (i) a disciplinare le modalità con le quali le Istituzioni scolastiche dovranno progettare e realizzare le singole iniziative di Intelligenza Artificiale; le iniziative di formazione che saranno attivate a favore delle Istituzioni scolastiche in materia di IA, al fine di garantire un uso consapevole e responsabile dei sistemi di IA in ambito scolastico; gli ulteriori elementi volti a garantire che l'implementazione dei sistemi di IA da parte delle Istituzioni scolastiche avvenga nel pieno rispetto dei diritti e dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, dignità umana (articolo 1), non discriminazione (articolo 21), protezione dei dati personali (articolo 8), libertà di espressione e informazione (articolo 11); (ii) ad aggiornare le Linee guida.
- b. **eseguire una valutazione di impatto (DPIA):** prima di procedere al trattamento dei dati personali, l'Istituzione scolastica, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuta a eseguire una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (di seguito, anche «DPIA») volta a individuare i rischi connessi al trattamento di dati effettuato mediante «[...] l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento» **Qualora le Istituzioni scolastiche intendano mettere in uso un Sistema di IA classificato come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6 dell'AI Act, sono tenute a integrare la DPIA con la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali prevista dall'articolo 27 dell'AI Act (FRIA).**
- c. **integrare il Regolamento di Istituto** o predisporre un Regolamento IA ad hoc.
- d. **rilasciare agli interessati un'idonea informativa sul trattamento** dei dati personali eseguito nell'ambito dei sistemi di IA.
- e. **nominare i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali:** nell'ambito dei progetti che saranno attivati in materia di IA, l'Istituzione scolastica, in qualità di Titolare del Trattamento, può individuare e autorizzare uno o più soggetti, particolarmente qualificati, allo svolgimento delle attività legate al trattamento, fornendo agli stessi specifiche istruzioni (artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali).
- f. **nominare i responsabili del trattamento** dei dati personali.
- g. **adottare misure tecnico-organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato** al rischio (art. 32 del GDPR).
- h. **aggiornare il registro delle attività del trattamento** (art. 30 del GDPR).
- i. **acquistare solo Sistemi IA qualificati ACN;**
- j. **approvare ulteriore documentazione interna** (Codice etico, Piani operativi...);
- k. **formare costantemente il personale** che svolge attività con il Sistema IA.
- l. **notificare le violazioni dei dati personali** al Garante e comunicazione agli interessati.

Per tali adempimenti, è fondamentale che ogni Istituzione scolastica si avvalga del supporto del proprio DPO, il cui coinvolgimento risulta essenziale sin dalla fase di adozione di un Sistema di IA.

CI SONO DELLE SCADENZE?

L'AI Act prevede un'applicazione graduale nel corso del tempo, scadenze che però non riguardano direttamente le scuole. Il 2.02.2025 sono diventati effettivi i divieti per l'immissione sul mercato dell'AI vietate (rischio inaccettabile); dal 2.08.2025 sono sanzionabili eventuali violazioni degli obblighi per i sistemi di IA; dal 2.08.2026 l'AI Act è completamente applicabile.

NON CI SONO SCADENZE SPECIFICHE PER LE SCUOLE CON RIFERIMENTO ALLA ADOZIONE DI SISTEMI DI IA. LA SCUOLA NON E' OBBLIGATA AD ADOTTARE SISTEMI DI IA, SE DECIDE DI FARLO DEVE ADEGUARSI ALLA NORMATIVA TECNICA.

CONSIDERAZIONI FINALI

Nonostante la mia propensione all'utilizzo degli strumenti tecnologici per cui ho sempre affiancato le scuole, ritengo che in questo momento storico sia forse ancora un po' prematuro l'utilizzo di sistemi di IA all'interno di una istituzione pubblica come la scuola che interagisce con soggetti molto deboli come i minori. Poiché si tratta di sistemi che comportano importanti investimenti economici e di risorse umane, sarebbe a mio parere opportuno che maturino tutte le norme specifiche in materia, norme ancora in fase di approvazione e pubblicazione. Il rischio è di fare un lavoro a vuoto perché è possibile che norme ancora in fase di emanazione comportino il cambiamento di misure già adottate.

Credo che l'emergenza immediata sia invece legata alla conoscenza da parte dei Dirigenti e docenti degli strumenti di IA spesso utilizzati in modo sbagliato dagli alunni per educarli invece ad un impegno corretto proprio come, per esempio, la Scuola ha già fatto per l'utilizzo dei social.

Il presente documento è aggiornato a settembre 2025.

Il DPO

Avv. Nicola Parisi

